

Testo coordinato delle integrazioni e modifiche apportate con la deliberazione 683/2018/R/COM

**DELIBERAZIONE 11 APRILE 2018
264/2018/R/COM**

INTERVENTI URGENTI SULLE MISURE TRANSITORIE IN MATERIA DI FATTURAZIONE E MISURA NEL MERCATO AL DETTAGLIO DELL'ENERGIA ELETTRICA, ADOTTATE CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 97/2018/R/COM

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1014^a riunione del 11 aprile 2018

- Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio* e visto il decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30;
- ritenuto il presente provvedimento atto indifferibile e urgente.

VISTI:

- la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 13 luglio 2009, 2009/72/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: legge 125/07);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione per lo Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" (di seguito: legge di bilancio 2018);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, 16 ottobre 2014, 501/2014/R/COM e s.m.i., e in particolare l'Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2015, 268/2015/R/EEL, in particolare l'allegato Codice tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica (di seguito: Codice tipo);
- la deliberazione dell'Autorità 22 febbraio 2018, 97/2018/R/COM (di seguito: deliberazione 97/2018/R/COM);

- la deliberazione dell’Autorità 9 aprile 2018, 228/2018/A;
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale (TIF);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per la regolazione del servizio di misura dell’energia elettrica (TIME);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per la regolazione della morosità elettrica (TIMOE);
- il vigente Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (TIQV).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 attribuisce, all’Autorità, il potere di regolare i servizi di pubblica utilità della filiera dell’energia elettrica e del gas naturale, ivi inclusi la vendita ai clienti finali, la distribuzione, il trasporto e il bilanciamento del gas naturale, nonché il trasporto e il dispacciamento dell’energia elettrica, con la finalità di promuovere la concorrenza, l’efficienza dei servizi e la tutela dei consumatori;
- la legge di bilancio 2018 prevede, all’articolo 1, comma 4, tra l’altro, che *“nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l’operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera.”*;
- il medesimo comma stabilisce, altresì, che l’Autorità *“entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all’attuazione di quanto previsto al primo e al secondo periodo”*;
- ancora il citato comma 4 stabilisce che: *“in caso di emissione di fatture a debito nei riguardi dell’utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l’Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l’accertamento di violazioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall’operatore interessato, l’utente che ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio nelle forme previste dall’Autorità [...] ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell’operatore. Il venditore ha l’obbligo di comunicare all’utente l’avvio del procedimento di cui al periodo precedente e di informarlo dei conseguenti diritti”*;

- il comma 5, della legge di bilancio 2018, stabilisce che le disposizioni, di cui al comma 4 sopra riportate, non “*si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell’utente*”;
- il comma 6, della legge di bilancio 2018, prevede che l’Autorità “*con propria deliberazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce misure a tutela dei consumatori determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l’accertamento e l’acquisizione dei dati dei consumi effettivi*”; inoltre il comma 7, della legge di bilancio 2018, attribuisce, all’Autorità, la facoltà di definire, con propria deliberazione, misure atte a incentivare l’autolettura senza oneri a carico dell’utente;

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 97/2018/R/COM, l’Autorità ha avviato un procedimento per dare completa attuazione alle sopra richiamate previsioni della legge di bilancio 2018, sia nel settore elettrico, sia nel settore del gas naturale; inoltre, poiché ai sensi dell’articolo 1, comma 10, della legge di bilancio 2018, le richiamate previsioni devono trovare applicazione, nel settore dell’energia elettrica, alle fatture con scadenza di pagamento successiva al 1 marzo 2018, l’Autorità ha, nelle more del predetto procedimento, adottato prime misure urgenti e transitorie per il settore elettrico;
- come chiarito dalla deliberazione 97/2018/R/COM, lo scopo principale delle disposizioni di legge consiste nella protezione di alcune categorie di soggetti, transitoriamente identificati per il settore elettrico nei clienti domestici e non domestici connessi in bassa tensione, dal rischio di vedersi addebitati importi elevati e inconsueti (c.d. maxibollette) relativi a consumi temporalmente risalenti a più di due anni; tale esigenza di protezione, nei settori energetici, si può, fra l’altro, manifestare:
 - (i) nei casi di rilevanti ritardi, da parte dei venditori, nella fatturazione di periodo (c.d. blocco di fatturazione);
 - (ii) nella fatturazione di conguagli derivanti da rettifiche tempestivamente comunicate dall’impresa distributrice (c.d. ritardo di conguaglio);
 - (iii) nei casi di fatturazione di conguagli derivanti dalla mancata lettura del misuratore che portano alla rilevazione delle c.d. rettifiche tardive dei dati di misura da parte delle imprese distributrici, rettifiche che possono essere rilevate anche dopo un periodo particolarmente rilevante;
- l’articolo 1, commi 4 e 5, della legge di bilancio 2018, ha modulato la tutela dei clienti finali nelle diverse situazioni anzidette assicurando che, in ogni caso, il cliente finale, purché non responsabile del ritardo, possa eccepire la prescrizione del diritto al corrispettivo oggetto di fatture riferite a consumi risalenti a più di due anni;
- al fine di dare attuazione alla suddetta previsione, l’Autorità ha adottato specifiche disposizioni, a favore del cliente finale prevedendo in particolare:
 - termini entro i quali devono essere emessi i diversi documenti di fatturazione che non erano già previsti dalla regolazione dell’Autorità; è stato così introdotto

il termine entro il quale il venditore deve fatturare il conguaglio derivante da rettifica, termine posto pari a 45 giorni dalla messa a disposizione del dato sul Sistema informativo integrato (punto 2 della deliberazione 97/2018/R/COM); tali rettifiche riguardano, di norma, i dati di misura diversi da quelli che sostituiscono dati stimati precedentemente forniti;

- specifici obblighi informativi per il venditore che consentano al cliente finale, destinatario di fatture con importi relativi a consumi risalenti a più di due anni, di poter effettivamente eccepire la prescrizione, fermo restando l'obbligo di pagamento a carico del cliente medesimo con riferimento agli altri importi;
- è stata invece rinviata a successivo provvedimento la riforma della disciplina del *settlement* che definirà la disciplina in dettaglio, in caso di conguagli derivanti da rettifiche effettuate dall'impresa distributrice.

CONSIDERATO CHE:

- sono pervenute, inoltre, richieste di chiarimento in merito alle concrete modalità operative delle disposizioni predette, riguardanti in particolare l'eccezione di prescrizione degli importi fatturati ai clienti in conseguenza di conguagli per rettifiche operate dall'impresa distributrice;
- al riguardo, infatti, da un lato, la legge di bilancio 2018 stabilisce che il regime biennale della prescrizione opera all'interno di tutti i rapporti della filiera, tra i quali anche il rapporto tra impresa distributrice e venditore; dall'altro lato, il meccanismo attuativo delineato dalla deliberazione 97/2018/R/COM – anche rispetto ai casi di conguagli derivanti da rettifiche – è impostato sulla base di un atto di impulso che deve essere ricondotto alla sfera di responsabilità del cliente finale interessato, in ultima istanza, dal conguaglio (quest'ultimo, quindi, ha titolo di sollevare le eccezioni previste dalla legge di bilancio 2018 con riferimento a importi derivanti da rettifica di consumi risalenti a più di due anni al netto del termine previsto per la fatturazione da parte del venditore);
- alla luce del concreto atteggiarsi nella realtà dei rapporti tra imprese distributrici e utenti del trasporto, nonché delle previsioni disciplinanti le modalità e i termini di emissione delle fatture di trasporto e i relativi termini di pagamento oggetto del Codice tipo, gli utenti non si trovano, di fatto, nella condizione di poter individuare nelle fatture ricevute gli eventuali importi relativi a casi di ritardo o di conguaglio di consumi risalenti a più di due anni;
- il contratto di trasporto tra impresa distributrice e utente ha infatti a oggetto, perlopiù, un numero elevato di punti di prelievo e, di conseguenza, anche le fatture emesse dall'impresa distributrice riguardano una molteplicità di punti di prelievo; è presumibile quindi che, qualora si verificassero alcuni casi che ricadono nelle ipotesi regolate dalla deliberazione 97/2018/R/COM, essi riguarderebbero comunque un numero limitato di punti che andrebbero preventivamente individuati e isolati all'interno delle fatture al fine di poter sollevare le eccezioni consentite dalla legge di bilancio 2018;

- a rigore, una operazione siffatta (ossia, l'individuazione degli importi puntuali associati a ritardi o a conguagli risalenti a più di due anni), dovrebbe essere effettuata dall'impresa distributrice al momento dell'emissione delle fatture di trasporto; tuttavia, simile soluzione presuppone un aggiornamento dei sistemi di fatturazione delle imprese distributrici, attività questa che esige tempi tecnici incompatibili con il carattere di urgenza della deliberazione 97/2018/R/COM;
- d'altronde, ove il venditore tentasse di individuare gli importi associati a conguagli risalenti a più di due anni in seno alle predette fatture, per sollevare le eccezioni consentite dalla legge di bilancio 2018, rischierebbe di pagare con ritardo le fatture di trasporto e/o di pregiudicare la gestione efficiente dei propri flussi di cassa;
- pertanto qualora l'utente, per non incorrere nei rischi di cui al precedente punto, avesse interamente pagato le somme fatturate dall'impresa distributrice, egli (se è anche venditore diretto) si troverebbe peraltro esposto al rischio di vedersi opposta da parte del cliente finale una eccezione per quei crediti derivanti da consumi risalenti a più di due anni rispetto ai quali egli avrebbe a sua volta potuto sollevare l'eccezione all'impresa distributrice;
- il pregiudizio così derivante al venditore si potrebbe evitare fin da subito solo mediante interventi regolatori che richiederebbero tuttavia un riesame, ampio e complesso dell'attuale regolazione che mal si concilia con una disciplina adottata in via transitoria e urgente, qual è quella definita dalla deliberazione 97/2018/R/COM sopra richiamata;
- per contro, meno problematica, e più coerente con le esigenze di urgenza e di semplificazione applicativa, appare l'introduzione, nelle more dei predetti interventi regolatori, di una misura transitoria che consenta all'utente del trasporto di chiedere all'impresa distributrice la rideterminazione (e la ripetizione) degli importi pagati derivanti da conguagli imputabili alla responsabilità dell'impresa distributrice, rispetto ai quali il cliente finale abbia opposto una eccezione; simile intervento regolatorio mette, di fatto, il venditore nella condizione di poter beneficiare delle posizioni vantaggiose attribuitegli dalla legge di bilancio 2018 nei confronti dell'impresa distributrice che si renda responsabile di rettifiche di consumi temporalmente risalenti a più di due anni;
- d'altra parte, nell'ipotesi in cui il venditore possa eccepire all'impresa distributrice la prescrizione del credito nei casi previsti dalla legge di bilancio 2018 e dalla deliberazione 97/2018/R/COM, non dovrà fatturare ai clienti finali le somme corrispondenti.

RITENUTO CHE:

- sia necessario prevedere nuove misure urgenti che consentano l'efficiente operatività della disciplina transitoria adottata con la deliberazione 97/2018/R/COM in sede di prima attuazione della legge di bilancio 2018, al fine di dirimere le problematiche applicative segnalate;
- sia, in particolare, opportuno prevedere che, in via transitoria, qualora un cliente finale eccepisca la prescrizione del corrispettivo fatturato dal venditore con

riferimento a consumi risalenti a più di due anni, il venditore abbia titolo a ottenere, nel caso di importi derivanti da rettifiche imputabili all'impresa distributrice, lo storno delle fatture interessate e la ripetizione degli importi eventualmente versati;

- per la loro urgenza e indifferibilità le misure precedenti possano, da un lato, essere adottate dall'Autorità nell'attuale regime di *prorogatio*, e, dall'altro lato, non sia possibile procedere a consultazione preventiva, ai sensi del comma 1.4 della deliberazione 649/2014/A

DELIBERA

1. di stabilire che i venditori di energia elettrica, in caso di mancato incasso dovuto a una eccezione di prescrizione sollevata dal cliente finale, indipendentemente dal livello di tensione delle reti a cui esso è connesso, per i casi derivanti da ricalcoli la cui responsabilità sia attribuita al distributore, abbiano titolo a richiedere all'impresa distributrice la restituzione delle corrispondenti somme versate in eccesso, riconoscendo ai distributori la facoltà di adempiere a tale obbligo operando una compensazione di tali somme con gli altri importi dovuti dai medesimi venditori nei loro confronti;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità, www.arera.it.

11 aprile 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni